



Dichiarazione d'adesione per la fornitura (esente dall'IVA) sul territorio svizzero di beni sotto vigilanza doganale¹ - *Dichiarazione d'adesione territorio svizzero*

Il presente scritto fornisce informazioni sullo scopo e sull'applicazione della *dichiarazione d'adesione territorio svizzero*. In tal modo esso completa la richiesta di autorizzazione (modulo n. 1240) per i fornitori che intendono applicare questa procedura.

☞ Oltre alla *dichiarazione d'adesione territorio svizzero* vi è anche la *dichiarazione d'adesione estero*, con la quale vengono assoggettate all'imposta le forniture di beni trasportati o inviati dall'estero in territorio svizzero. Ulteriori informazioni sono desumibili dai moduli n. 1235/1236. Se il fornitore dispone di una dichiarazione d'adesione, questa vale solo per le forniture indicate. Per poter utilizzare sia la *dichiarazione d'adesione territorio svizzero* sia la *dichiarazione d'adesione estero* è necessario presentare due richieste separate.

La *dichiarazione d'adesione territorio svizzero* è destinata a coloro che effettuano forniture sul territorio svizzero esenti dall'IVA. Scopo della dichiarazione d'adesione è ottenere semplificazioni doganali effettuando importazioni a proprio nome. Questi vantaggi sono illustrati più avanti.

Mediante la dichiarazione d'adesione territorio svizzero, il fornitore svizzero dichiara di assoggettare volontariamente all'IVA le sue forniture sul territorio svizzero, in linea di massima esenti dall'IVA.

1. Principi

Nel linguaggio comune una *fornitura* consiste nel consegnare materialmente un bene a un terzo. Ai sensi del diritto in materia di IVA, la *fornitura* designa il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene mobile (p. es. attraverso la vendita) oppure la messa a disposizione di un bene mobile per l'uso o il godimento (p. es. attraverso la locazione o il leasing). Ciò significa che uno stesso bene può essere oggetto di forniture successive senza che ci sia uno spostamento fisico del bene.

Sono assoggettate all'IVA le forniture eseguite sul territorio svizzero. Una fornitura è considerata come effettuata sul territorio svizzero tra l'altro quando, in caso di vendita, commissione o locazione, il bene viene trasportato o inviato a partire dal territorio svizzero oppure quando, nei casi in cui l'acquirente ritira il bene, il potere di disporre economicamente del bene passa al destinatario in territorio svizzero.

Le forniture eseguite sul territorio svizzero possono essere esentate dall'imposta per diversi motivi. Si possono presentare le seguenti situazioni:

¹ Vi rientrano le forniture a seguito del regime di deposito doganale (p. es. a partire da un deposito doganale aperto) o a partire da un deposito franco doganale oppure le forniture a seguito del regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea.

2. Conseguenze con o senza *dichiarazione d'adesione territorio svizzero*

Situazione	Conseguenze senza <i>dichiarazione d'adesione territorio svizzero</i>	Conseguenze con <i>dichiarazione d'adesione territorio svizzero</i>
<p>1. <u>Deposito doganale aperto e deposito franco doganale (deposito)</u> I beni vengono portati nel deposito dall'estero nel regime di transito. I beni che si trovano nel deposito sono venduti e in seguito portati nel resto del territorio svizzero (uscita dal deposito e immissione in libera pratica secondo il diritto doganale).</p>	<p>La fornitura dei beni che si trovano nel deposito è esente dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 23 cpv. 2 n. 3 e 3^{bis} LIVA). Di conseguenza, in occasione dell'immissione in libera pratica l'acquirente (svizzero) è considerato l'importatore. Nella misura in cui è contribuente e se le condizioni di cui all'articolo 28 e seguenti LIVA sono adempiute, egli può dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione.</p>	<p>La fornitura dei beni che si trovano nel deposito è imponibile. Il fornitore può indicare chiaramente l'imposta nella fattura. Per quanto concerne l'imposta sull'importazione, il fornitore è considerato l'importatore e pertanto ha diritto, alle condizioni di cui agli articoli 28 e seguenti LIVA, di dedurre tale imposta a titolo d'imposta precedente (base di calcolo dell'imposta sull'importazione: a scelta il valore di mercato del bene o, a titolo di semplificazione, il prezzo di vendita).</p>

- ☞ Se le forniture a partire dal deposito sono destinate a diversi acquirenti in territorio svizzero (senza *dichiarazione d'adesione territorio svizzero*), è necessario allestire dichiarazioni doganali separate per ogni acquirente/importatore (base di calcolo: prezzo di vendita). Con la *dichiarazione d'adesione territorio svizzero*, il fornitore è considerato l'importatore; ciò significa che anche in caso di numerosi acquirenti è sufficiente allestire una sola dichiarazione doganale (se si tratta di merce dello stesso tipo). In linea di massima il fornitore può dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione (base di calcolo: a scelta il valore di mercato del bene o, a titolo di semplificazione, il prezzo di vendita) e conteggiare, all'aliquota determinante, la vendita a partire dal deposito quale fornitura sul territorio svizzero.

Situazione	Conseguenze senza <i>dichiarazione d'adesione territorio svizzero</i>	Conseguenze con <i>dichiarazione d'adesione territorio svizzero</i>
<p>2. <u>Asta</u> Quando beni esteri vengono portati in territorio svizzero per un'asta si applica, di regola, il regime dell'ammissione temporanea. In questi casi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) chiede che i tributi all'importazione vengano garantiti. Se dopo l'asta i</p>	<p>La fornitura dei beni nel quadro dell'asta è esente dall'imposta presso il banditore, dato che in quel momento i beni sono vincolati al regime di ammissione temporanea (art. 23 cpv. 2 n. 3 LIVA). Se dopo l'asta i beni rimangono nel territorio svizzero, si procede a un cambiamento del regime doganale, ovvero</p>	<p>La fornitura dei beni nel quadro dell'asta è di principio imponibile presso il banditore. Se i beni vengono esportati direttamente e ciò è comprovabile, è possibile ottenere l'esenzione dall'imposta. Se invece i beni rimangono nel territorio svizzero, è dovuta l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizze-</p>

<p>bene ritornano all'estero, la prestazione di garanzia può essere annullata. Se invece i beni rimangono nel territorio svizzero, si procede a un cambiamento del regime doganale, ovvero all'immissione in libera pratica (la prestazione di garanzia può essere annullata). Se la casa d'aste ha effettuato la vendita dei beni a proprio nome ma per conto del venditore, le conseguenze dal punto di vista dell'IVA sono quelle illustrate qui accanto.</p>	<p>all'immissione in libera pratica. In questo caso l'importatore è l'acquirente in territorio svizzero e la base di calcolo dell'imposta sull'importazione è la controprestazione ottenuta all'asta. Dalla prassi è emerso che questa procedura può creare problemi al momento dell'applicazione.</p>	<p>ro. Al momento della conclusione del regime di ammissione temporanea mediante immissione dei beni in libera pratica viene riscossa l'imposta sull'importazione. In questo caso l'importatore è il banditore e la base di calcolo dell'imposta sull'importazione è il valore di mercato che corrisponde alla controprestazione realizzata all'asta (dedotto l'aggio per il banditore). In linea di massima il banditore può dedurre l'imposta sull'importazione a titolo d'imposta precedente (vedi punto 3 lett. b).</p>
--	---	--

- ☞ Se l'acquirente immette i beni in libera pratica senza che il banditore disponga di una *dichiarazione d'adesione territorio svizzero*, il banditore non ha alcuna garanzia che il regime di ammissione temporanea sia stato concluso regolarmente. Inoltre, in questo modo il fornitore viene a conoscenza del nome dell'aggiudicatario e della controprestazione pagata, e ciò non è sempre positivo per gli interessati. Se più beni sono importati con la stessa dichiarazione doganale d'ammissione temporanea e in seguito venduti a diversi acquirenti in territorio svizzero, la conclusione del regime di ammissione temporanea risulta generalmente molto complessa. Per questi motivi, è sensato ricorrere alla *dichiarazione d'adesione territorio svizzero* (vedi colonna a destra della tabella qui sopra).
- ☞ Vi sono ulteriori situazioni in cui beni si trovano sotto vigilanza doganale e possono in linea di massima essere forniti in esenzione d'imposta. Anche in questi casi può essere sensato ricorrere alla dichiarazione d'adesione. Per mancanza di spazio si rinuncia a elencare tutti i casi possibili.

3. Applicazione della *dichiarazione d'adesione territorio svizzero*

a. Richiesta di autorizzazione e obbligo fiscale soggettivo

Il fornitore interessato deve richiedere l'autorizzazione all'AFC presentando l'apposito modulo n. 1240. L'AFC informa l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sulle autorizzazioni accordate.

L'autorizzazione è individuale. Ciò significa che l'autorizzazione accordata a un membro o al rappresentante di un gruppo d'imposizione non vale per gli altri membri del gruppo.

Per il richiedente l'autorizzazione comporta l'obbligo fiscale soggettivo, sempre che egli non sia già registrato come contribuente. Di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione deve assoggettare all'imposta tutte le prestazioni eseguite sul territorio svizzero. In linea di massima egli può procedere alla deduzione dell'imposta precedente per i costi sostenuti nell'ambito della sua attività imprenditoriale.

L'autorizzazione può essere accordata anche se nel rendiconto con l'AFC il richiedente applica il metodo delle aliquote saldo o quello delle aliquote forfetarie; in questo modo non è

però possibile dedurre l'imposta precedente. Per i motivi illustrati al punto 2, la dichiarazione d'adesione può risultare sensata anche in questi casi.

b. Modo di procedere

La fornitura sul territorio svizzero di un bene sotto vigilanza doganale da parte di un fornitore titolare dell'autorizzazione è imponibile. Il fornitore rinuncia all'esenzione dall'imposta secondo l'articolo 23 capoverso 2 numeri 3 e 3^{bis} LIVA. In cambio, egli può indicare chiaramente l'imposta nella fattura. Inoltre, in occasione dell'immissione in libera pratica secondo il diritto doganale egli è considerato l'*importatore* del bene. La base di calcolo dell'imposta sull'importazione è a scelta il valore di mercato o la controprestazione che egli ha ottenuto. Il titolare dell'autorizzazione può dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione da lui versata o da versare l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), se le condizioni di cui all'articolo 28 e seguenti LIVA sono adempiute e se nel rendiconto non applica il metodo delle aliquote saldo o quello delle aliquote forfettarie.

c. Campo d'applicazione dell'importazione mediante *dichiarazione d'adesione territorio svizzero*

Quando un bene sotto sorveglianza doganale viene immesso in libera pratica, l'importazione avviene mediante *dichiarazione d'adesione territorio svizzero*.

Se però il fornitore rinuncia a importare il bene a proprio nome mediante *dichiarazione d'adesione territorio svizzero*, deve indicarlo chiaramente nella fattura destinata all'acquirente (analogamente a quanto avviene per la dichiarazione d'adesione estero). In questo caso l'acquirente è considerato importatore e la base di calcolo dell'imposta sull'importazione è la controprestazione ottenuta.

Se, in caso di più forniture consecutive dello stesso bene sotto sorveglianza doganale, tale bene giunge dal primo fornitore all'ultimo acquirente (*operazione a catena*), le forniture che precedono l'importazione sono esenti dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (sempre che ciò sia comprovato) mentre quelle successive sono imponibili.



Dichiarazione d'adesione per la fornitura (esente dall'IVA) sul territorio svizzero di beni sotto vigilanza doganale¹ - Dichiarazione d'adesione territorio svizzero

Richiesta

Il sottoscritto si impegna a osservare i seguenti obblighi in occasione dell'importazione di beni mediante *dichiarazione d'adesione territorio svizzero*:

- importare a proprio nome i beni che al momento della fornitura sono sotto sorveglianza doganale;
- imporre la fornitura di beni importati mediante *dichiarazione d'adesione territorio svizzero* e conteggiarla con l'AFC. Nel rendiconto egli può dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione, a condizione che applichi il metodo di rendiconto effettivo;
- indicare chiaramente nella fattura destinata all'acquirente l'eventuale rinuncia a importare a proprio nome il bene. In questo caso l'acquirente è considerato importatore.

La concessione dell'autorizzazione comporta l'iscrizione obbligatoria del richiedente nel registro dei contribuenti, sempre che non sia già iscritto. L'autorizzazione è rilasciata a nome del richiedente e non può essere ceduta a terzi.

L'AFC può revocare in ogni momento l'autorizzazione, se le circostanze lo giustificano.

¹ Vi rientrano le forniture a seguito del regime di deposito doganale (p. es. a partire da un deposito doganale aperto) o a partire da un deposito franco doganale oppure le forniture a seguito del regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea.

COMPILARE IN STAMPATELLO

1. Nome dell'impresa: _____
2. Genere di attività: _____
3. Indirizzo aziendale/sede, località, Paese: _____
4. Nome e numero di telefono della persona di contatto: _____
5. L'impresa è già iscritta nel registro IVA? Sì No
- In caso affermativo, qual è il numero IVA? CHE _____ IVA
6. Viene applicata l'imposizione di gruppo? Sì No
- In caso affermativo, qual è il numero IDI della società di gruppo per la quale viene richiesta l'autorizzazione? N. IDI _____
7. A partire da quando si intende ricorrere alla dichiarazione d'adesione? _____

Luogo e data

Timbro e firma legale

I moduli incompleti non vengono trattati.

Autorizzazione

L'importazione di beni mediante *dichiarazione d'adesione territorio svizzero* è autorizzata. L'AFC informa l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sulle autorizzazioni accordate.

Berna,

Divisione Riscossione